



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

prot. n. 10981 del 3-12-2007

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Servizi anagrafici per l'impresa
19100 LA SPEZIA

(0010635 - 2007)

OGGETTO: motocicli e regime transitorio per l'autoriparazione (legge n. 122/1992).

Con nota prot. n. 28435 del 20-11-2007 codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione generale in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, c. 2, della legge n. 122/1992, per tutte le attività di cui all'art. 1, c. 3, della legge medesima, nei confronti di un soggetto che può vantare:

- 1) iscrizione come imprenditore individuale esercente l'attività di riparazione motocicli (sezione meccanica e motoristica) dall' 1-10-1992 al 31-12-1999;
- 2) qualità di socio lavoratore in una cooperativa iscritta per l'attività di meccanica e motoristica, dal 2000 al 2007;
- 3) iscrizione, in data 20-4-1995, nel Registro delle imprese di autoriparazione, sempre per la sezione meccanica e motoristica;
- 4) lo svolgimento, su motocicli, di lavori inerenti le altre tre sezioni (carrozzeria, gommista, elettrauto) negli anni 1993 e 1994, comprovato mediante l'esibizione di fatture.

Si comunica, al riguardo, di concordare con codesta Camera circa l'impossibilità di procedere al riconoscimento del requisito in parola, sulla base di detti elementi, per tutte e quattro le sezioni.

Alla fattispecie in esame non è possibile applicare, infatti, l'art. 7, c. 2, cit., in quanto non rientrante in nessuna delle ipotesi ivi contemplate.

Non è possibile, d'altra parte, applicare a detta fattispecie la disposizione recata dall'art. 6 della legge n. 25 del 1996 (pur derogatoria rispetto al ridetto art. 7) in quanto la stessa garantisce il riconoscimento del requisito tecnico-professionale solo a coloro che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 387 del 1994, nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

L'impresa in questione era regolarmente iscritta, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 387/1994, secondo quanto indicato da codesta Camera, solo per l'attività relativa alla sezione meccanica e motoristica, non avendo provveduto, all'epoca, a denunciare lo svolgimento di attività relative alle altre tre sezioni.

Il riconoscimento del requisito per le ulteriori attività risulta pertanto, ad avviso della Scrivente, precluso.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Mario Spigarelli

F.to Maceroni

Sp/C/Doc/1122/1122-ab.114